



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 4391

Ordinanza n. 48 /2020

Oggetto: Sospensione temporanea della circolazione e della sosta dei veicoli in Piazza Matteotti e in Corso Italia in occasione dell'evento "Eccopiazza" del 16 luglio 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta del 13/7/2020 a firma della sig.ra Beatrice Barbizzi, generalizzata agli atti, in qualità di referente dell'evento "Eccopiazza", pervenuta in pari data al n. 7779 del protocollo comunale, intesa ad ottenere la sospensione della circolazione e della sosta dei veicoli nella Piazza Matteotti, per facilitare il distanziamento sociale in occasione del detto evento, previsto nella piazza medesima per il 16 luglio 2020, dalle ore 21.00 alle ore 24.00 ;
Ritenuto necessario regolamentare per la salvaguardia della pubblica incolumità, la circolazione e la sosta dei veicoli nella Piazza Matteotti e nel Corso Italia, interessati dalla manifestazione anzidetta;
Sentite le indicazioni espresse, al riguardo, dall'Amministrazione Comunale in data 13/7/2020;
Visto l'articolo 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;
Richiamato il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;
Visti gli artt. 107 e 109 –comma 2°- del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
Richiamato il provvedimento sindacale n. 12 del 30/6/2020 inerente alla responsabilità del servizio di P.M.;

ORDINA

E' fatto temporaneo divieto di sosta e di circolazione in Piazza Matteotti e nel Corso Italia dalle ore 21.00 alle ore 24.00 del giorno 16 luglio 2020 (giovedì), e, comunque, fino al termine dell'evento.

I mezzi di soccorso, di emergenza e quelli delle forze dell'ordine in servizio, sono esentati da tali prescrizioni.

Tali divieti saranno indicati da apposita segnaletica mobile da installarsi a cura e sotto la responsabilità della richiedente, cui il presente atto viene notificato.

Le prescrizioni della presente ordinanza si intendono tacitamente revocate qualora, per qualsiasi evenienza, il previsto evento non abbia luogo.

Il presente provvedimento è, in ogni caso, subordinato al pieno rispetto delle vigenti misure per il contenimento del Covid-19.

Avverte

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° comma del D.Lgs 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada);

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla civica residenza, 14 luglio 2020

Il Responsabile del Servizio di P.M.

dott.ssa Mariakita Vertecchi

